

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA'**

Approvato con deliberazione di G.C. n°193 del 4.6.2003  
Modificata con delibera di G.C. n°40 del 23.2.2004  
Modificata con deliberazione di G.C. n°65 del 4.3.2008

## ART.1

E' istituito nell'ambito del Comune di Rionero in Vulture il servizio di reperibilità domiciliare al fine di assicurare il pronto intervento, nei casi di particolare necessità operativa, per i compiti istituzionali dell'Ente o per qualsiasi altro evento di pubblico interesse, che dovesse verificarsi, entro i limiti di competenza territoriale.

Ai fini dell'applicazione dell'istituto della reperibilità sono individuate le seguenti aree di pronto intervento ed i relativi orari di espletamento del servizio.

- a) Squadra operativa:  
periodo extralavorativo: sino alle ore 22,00 dal 1° ottobre al 31 maggio e sino alle ore 24,00 dal 1° giugno al 30 settembre di tutti i giorni di ciascun anno, **ad esclusione dei giorni di rientro pomeridiano.**
- b) Vigilanza: periodo extralavorativo: dalle ore 20,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni di ciascun anno.
- c) Stato civile: ore 10-14/16-20 nei giorni di sabato, domenica e festivi.
- d) Servizio cimiteriale: ore 10/12 – 16/18 nei giorni di sabato, domenica e festivi
- e) Servizio affissione: ore 10/12 – 16/18 nei giorni di sabato, domenica e festivi
- f) **Autista comunale: massimo gg.6 al mese in relazione alle esigenze istituzionali e/o di servizio.**

## ART.2

Per reperibilità domiciliare si intende l'obbligo per il dipendente, incluso nel relativo turno di essere in grado di ricevere prontamente e costantemente e per l'intero arco del servizio le eventuali chiamate e di poter provvedere in conformità, raggiungendo il posto di lavoro assegnato entro 30 minuti della chiamata.

La reperibilità è estesa a tutti i dipendenti facenti parte del servizio interessato.

## ART.3

Il piano di pronto intervento ha programmazione mensile e comprende tutte le settimane che hanno inizio nello stesso mese anche se si concluderanno con la domenica ricadente sul mese successivo. E' unico per tutte le aree individuate ed è predisposto dai responsabili di servizio.

## ART.4

L'unità di pronto intervento assoggettata all'istituto della reperibilità sarà composta dai seguenti profili professionali:

-n°3 operai/tecnici: la squadra deve essere composta da almeno 2 unità di cui almeno 1 tecnico

-n°1 agente di Polizia Municipale

-n°1 addetto per ciascuno addetto per ciascuno dei servizi di cui ai punti d) ed e)

I responsabili dei servizi dell'Area tecnica e di P.M., pur non partecipando specificatamente a nessuna delle unità di pronto intervento, si riterranno a disposizione per presenziare, in occasione di interventi particolarmente complessi e delicati.

In funzione della effettiva disponibilità di alcune figure professionali presenti in dotazione organica in singola unità, necessitandone, il dipendente che pur abbia già scontato l'ordinaria turnazione di reperibilità, dovrà egualmente assicurare la propria disponibilità almeno nei casi eccezionali.

#### ART.5

Il tecnico di turno individuato, assume la responsabilità dell'intervento e coordina, per la migliore utilizzazione, il personale di turno assoggettato a reperibilità.

#### ART.6

Ogni modificazione del turno, per malattia, congedo ed altri gravi motivi, può essere disposta solo dai responsabili dei servizi interessati che provvedono alla sostituzione del dipendente impedito.

#### ART.7

Per il servizio di reperibilità domiciliare al personale inserito nel turno viene corrisposto, per l'intera durata del turno stesso, il compenso stabilito dalla vigente normativa contrattuale, limitatamente alle ore di reperibilità con esclusione dell'orario di servizio ordinario o di eventuale ore di straordinario a qualunque titolo retribuito.

Al personale di cui ai commi 2 e 3 dell'art.4 del presente Regolamento compete la corresponsione del solo compenso per le effettive ore di straordinario prestato nel corso dell'intervento.

#### ART.8

Per il personale inserito nel turno di reperibilità, in caso di chiamata con intervento, il servizio svolto sarà compensato secondo le modalità di cui al 5° comma dell'art.23 del C.C.N.L. 14.9.2000.

#### ART.9

I congedi ordinari e straordinari ed ogni altro giustificato imprevedibile motivo ostativo, che si verificassero durante il turno di reperibilità, non danno diritto al compenso previsto dal precedente art.7, limitatamente alle giornate di effettiva assenza.

#### ART.10

Il personale che, essendo in servizio di reperibilità, risultasse non reperibile nei modi previsti dal precedente art.2 perde il diritto al compenso maturato per l'intero periodo e, salvo giustificato motivo, è soggetto a provvedimenti disciplinari.

#### ART.11

Il compenso previsto viene erogato mensilmente sulla base di prospetti che i responsabili di servizio trasmetteranno all'ufficio Personale entro il giorno otto di ogni mese. Tali prospetti comprenderanno il personale incluso nei turni di reperibilità del mese precedente, nonché le ore straordinarie di effettivo servizio di pronto intervento eventualmente prestate e con l'indicazione del genere, del luogo e dell'ora di

effettuazione dell'intervento. Il compenso previsto dagli artt.7 e 8 del presente Regolamento saranno erogati unitamente alle retribuzioni del mese di cui al precedente comma 1.

#### ART.12

Il servizio di reperibilità del presente regolamento è obbligatorio e sarà assicurato, a turnazione, da tutto il personale normalmente impegnato nei vari servizi di istituto. Per giustificati motivi di comprovata impossibilità ad essere assoggettato all'istituto della reperibilità, è ammesso l'esonero del dipendente che documenti tale circostanza.

#### ART.13

Copia dell'ordine di servizio comprendente il turno mensile di reperibilità deve essere consegnato, a cura dell'ufficio personale, al Sindaco, alle Forze dell'ordine operanti sul territorio e notificato al personale interessato al turno di reperibilità. Nell'ordine di servizio debbono essere indicati, a fianco di ciascun dipendente, l'indirizzo ed il recapito telefonico.

#### ART.14

L'Amministrazione Comunale, di concerto con i responsabili di servizio interessati, disporrà in qualsiasi momento la verifica dell'efficienza e dell'affidabilità dei piani di reperibilità predisposti dai vari settori. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa contrattuale disciplinante la materia.

#### ART.15

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'esecutività della relativa delibera di approvazione. Da tale data deve considerarsi abrogata ogni disposizione contrastante col presente Regolamento.